

Scheda sintetica

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente **l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012** relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
COM(2016) 821 final del 12 gennaio 2017

Breve descrizione dell'atto:

Con la proposta di direttiva in oggetto, la Commissione europea intende modificare la direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta “direttiva servizi”, nella parte relativa alla **procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi**. Il sistema di notifica vigente, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione la modifica o l'introduzione nel loro ordinamento di requisiti che potrebbero limitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, si è dimostrato in questi anni di applicazione non pienamente efficace nel prevenire l'introduzione di barriere discriminatorie. Infatti, non essendo chiare le conseguenze della mancata notifica, molti Stati membri non rispettano tale obbligo o notificano solo le misure già adottate senza fornire le informazioni necessarie. Poiché ciò va a discapito della competitività dei mercati, dell'integrazione dell'economia dei servizi e della trasparenza per i consumatori e per gli imprenditori, la Commissione europea, dopo aver svolto un'ampia consultazione che ha coinvolto Stati membri, altre istituzioni UE e numerosi portatori di interessi, ha formulato una serie di modifiche con l'obiettivo di **“incrementare l'efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, includere requisiti aggiuntivi che, come dimostrato dall'applicazione della direttiva servizi, possono costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi, e potenziare l'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica”**.

Si segnala che “Un mercato interno più profondo e più equo” è una delle dieci priorità della Commissione europea e che la proposta di direttiva in esame è uno degli atti preannunciati nella strategia per il mercato unico del 2015.

Rispetto alle modifiche introdotte dalla proposta di direttiva in particolare si segnala:

L'articolo 3, che precisa l'obbligo incondizionato per gli Stati membri di ottemperare alla notifica. L'articolo specifica inoltre quali sono le misure da notificare, che le notifiche devono essere trasmesse alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione, quali sono le informazioni aggiuntive che devono accompagnare la notifica ed infine le conseguenze in cui incorrono gli Stati membri qualora non osservino gli obblighi della direttiva. In particolare, con riferimento alle conseguenze per gli Stati membri che non ottemperano all'obbligo di notifica si rileva che l'inosservanza costituirà un **“vizio procedurale sostanziale grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli”**.

L'articolo 4, che precisa cosa è soggetto, in base alla direttiva 2006/123/CE, all'obbligo di notifica e in particolare: i regimi di autorizzazione, taluni requisiti in materia di stabilimento, taluni requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi e i requisiti riguardanti l'assicurazione di responsabilità professionale e le attività multidisciplinari.

L'articolo 5, che introduce un periodo di consultazione di tre mesi che permette di intervenire su una misura prima che questa venga adottata. In sostanza, dalla notifica del progetto la Commissione europea,

gli altri Stati membri e i portatori di interessi hanno un massimo di due mesi per formulare le loro osservazioni e successivamente lo Stato membro notificante ha un massimo di un mese per rispondere.

L'articolo 6, che disciplina il caso in cui la Commissione rilevi dubbi sulla conformità alla direttiva servizi di una misura notificata. A seguito di questa segnalazione lo Stato interessato non può adottare la misura per tre mesi entro i quali la Commissione *“può, a norma dell'articolo 7 e in linea con la vigente disposizione della direttiva servizi, adottare una decisione legalmente vincolante in cui la misura notificata è dichiarata incompatibile con la direttiva servizi e si richiede allo Stato membro notificante di astenersi dall'adottarla.”*.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal **17 gennaio 2017** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 16 febbraio 2017.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.